

Capitolato Generale di Appalto

APPL_005/08

INDICE

1. Parte Generale	pag.	4
1.0 Preambolo		
1.1 Definizioni	pag.	4
1.2 Difformità tra documenti contrattuali	pag.	5
1.3 Obblighi dell'Appaltatore	pag.	5
1.4 Osservanza di leggi, regolamenti e norme	pag.	5
1.5 Responsabilità	pag.	7
1.6 Assicurazioni	pag.	7
1.7 Comunicazioni e disposizioni	pag.	8
1.8 Costatazioni in contraddittorio	pag.	8
1.9 Personale dipendente dall'Appaltatore	pag.	8
1.10 Trattamento economico e tutela del personale	pag.	10
1.11 Prova degli adempimenti	pag.	10
1.12 Tutela dei dati personali	pag.	10
1.13 Obblighi di riservatezza	pag.	11
1.14 Associazioni Temporanee d'Imprese	pag.	12
2. Subappalti	pag.	13
2.1 Generalità	pag.	13
2.2 Modalità di affidamento dei subappalti da eseguire all'interno degli immobili di proprietà di Edipower	pag.	13
2.3 Subappalti che non sono da eseguire all'interno di immobili di proprietà Edipower	pag.	13
3. Requisiti generali relativi alla sicurezza sul lavoro ed alla protezione dell'ambiente	pag.	14
3.1 Sostanze e materiali utilizzati o forniti	pag.	14
3.2 Materiali coibenti	pag.	14
3.3 Informazioni sugli infortuni	pag.	15
3.4 Sistemi di Gestione Ambientale	pag.	15
3.5 Norme antinfortunistiche	pag.	15
3.6 Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni	pag.	16
3.7 Decreto Legislativo n. 494/96 e successive modifiche e integrazioni	pag.	16
4. Rappresentanze	pag.	17
4.1 Rappresentanza di Edipower	pag.	17
4.2 Rappresentanza dell'Appaltatore	pag.	17
5. Organizzazione e gestione dei cantieri	pag.	17
5.1 Doveri dell'Appaltatore	pag.	17
5.2 Ripiegamento dei cantieri	pag.	18
6. Esecuzione del Contratto	pag.	18
6.1 Coordinamento rispetto ad altre attività di Edipower	pag.	18
6.2 Esecuzione del lavoro in <i>milestone</i> (Partite Lavori)	pag.	18
6.3 Termini contrattuali	pag.	18
6.4 Consegna aree	pag.	19
6.5 Consegna delle <i>milestone</i>	pag.	19
6.6 Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne	pag.	19
6.7 Giornale lavori	pag.	20
6.8 Prevenzione e risarcimento dei danni	pag.	20

6.9	Sospensione dei lavori senza giustificato motivo	pag.	20
6.10	Sospensione dei lavori con giustificato motivo	pag.	21
6.11	Spostamento dei termini contrattuali	pag.	21
6.12	Divieto all'Appaltatore di sospendere o rallentare le attività	pag.	22
6.13	Esecuzione in danno	pag.	22
6.14	Pulizia	pag.	22
7.	Prezzi contrattuali – Cauzione – Misure per ritardata ultimazione dei lavori	pag.	23
7.1	Condizioni ambientali	pag.	23
7.2	Remuneratività dei prezzi contrattuali	pag.	23
7.3	Valutazione economica delle varianti	pag.	23
7.4	Prestazioni a consuntivo	pag.	24
7.5	Invariabilità dei corrispettivi	pag.	24
7.6	Lettera di Garanzia	pag.	24
7.7	Misure per ritardata ultimazione – Penali	pag.	25
7.8	Premi di acceleramento	pag.	25
8.	Contabilità	pag.	26
8.1	Contabilità dei compensi a misura	pag.	26
8.2	Contabilità dei compensi a corpo	pag.	26
8.3	Contabilità delle prestazioni a consuntivo	pag.	26
8.4	Registro di contabilità	pag.	27
9.	Pagamenti	pag.	27
9.1	Situazioni di avanzamento lavori (S.A.L.)	pag.	27
9.2	Pagamenti S.A.L.	pag.	27
9.3	Modalità di pagamento ed interessi	pag.	28
9.4	Divieto di cessione dei crediti	pag.	28
10.	Accettazione delle opere	pag.	28
10.1	Norme generali di accettazione	pag.	28
10.2	Accettazione provvisoria	pag.	29
10.3	Accettazione definitiva	pag.	29
11.	Liquidazione finale a saldo	pag.	29
12.	Garanzia e Penali	pag.	30
12.1	Garanzia	pag.	30
12.2	Penali	pag.	30
13.	Risoluzione	pag.	30
13.1	Risoluzione del Contratto	pag.	30
13.2	Recesso per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali dell'Appaltatore	pag.	31
14.	Recesso unilaterale	pag.	31
15.	Riserve, deroghe a norme di legge, foro competente	pag.	31
15.1	Riserve	pag.	31
15.2	Deroga a norme di legge	pag.	32
15.3	Foro esclusivo competente	pag.	32

1. Parte Generale

1.0 Preambolo

Le presenti disposizioni si applicano ai contratti di appalto d'opera e di servizio.

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

Edipower: Il cliente Edipower S.p.A.

Appaltatore: la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto di appalto, si è impegnata al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio.

Parti o Parte: sono l'Appaltatore e/o Edipower.

Contratto: il contratto d'appalto (d'opera o di servizio) con il quale l'Appaltatore assume, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio. L'insieme dei seguenti documenti costituisce, in modo unitario ed inscindibile, il contratto d'appalto (d'opera o di servizio), nel seguito denominato anche "Contratto", comprendente di norma:

- **Lettera d'Ordine:** documento in cui sono precisati, tra l'altro, l'oggetto del contratto di appalto, la durata contrattuale e le specifiche norme economiche ed amministrative (es. suddivisione in partite, programma cronologico, ecc) che lo disciplinano;
- **Lettera di Accettazione:** il documento sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore con il quale lo stesso accetta il contratto di appalto incondizionatamente;
- **Consistenza dell'opera o del servizio e/o Descrizione Prestazione Prezzi e relative Norme di Misurazione:** documento che contiene, a fronte delle singole prestazioni dell'Appaltatore, i corrispettivi e le norme di misurazione delle quantità a cui deve essere applicato il relativo prezzo di elenco;
- **Specificia Tecnica:** documento contenente l'estensione, le esclusioni d'opera o del servizio e le prescrizioni di carattere tecnico sia funzionali che costruttive.
La specifica tecnica è, di norma, corredata dei necessari allegati;
- **Programma cronologico:** stabilisce, per ogni partita o per l'intera esecuzione del contratto di appalto, le date di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione lavori, come definito all'articolo 6.3. Ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati;
- **Capitolato Generale di Appalto:** il presente documento che contiene le condizioni generali che regolano il contratto di appalto che Edipower ha reso conoscibili anche attraverso la pubblicazione sul sito internet www.edipower.it;
- **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 contenente:** l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi ambientali ed interferenziali; le misure preventivamente individuate per governare le interferenze; le attività di cooperazione; le procedure operative; le opere provvisoriale di sicurezza per la prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi; la stima dei costi delle misure di sicurezza.
- **Piano di sicurezza e coordinamento (PSC):** nel settore dei cantieri temporanei o mobili contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto

delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, le prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione nonché le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi e la stima dei costi delle misure di sicurezza;

- **Piano operativo di sicurezza (POS)**: nel settore dei cantieri temporanei o mobili, il documento definito dall'art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/08 che il datore di lavoro dell'Appaltatore redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 96 del suddetto decreto, e dell'art. 18, comma 8 della L. 19 marzo 1990, n. 55.
- **Piano e programma di progettazione della fornitura (PPPF)**, documento che definisce le diverse fasi di progettazione e di appalto inerenti il contratto di appalto, con la relativa tempistica e documentazione allegata.
- **Piano e programma del subappalto**: documento che definisce le diverse fasi di svolgimento del subappalto, con la eventuale tempistica e documentazione allegata.
- **Piano di controllo di qualità (PQC)**: documento nel quale sono precisate tutte le norme e le procedure, con i relativi allegati, per il controllo della qualità delle varie fasi o componenti in cui è articolato l'appalto.
- **Piano e programma di trasporto**: documento nel quale sono definiti i termini di approntamento al trasporto delle singole parti in cui si svolge il contratto di appalto, nonché i termini e le modalità di spedizione.
- **Piani e programmi delle prove di funzionamento**: documento che definisce in dettaglio la sequenza delle prove di funzionamento, con la relativa tempistica, la normativa di riferimento e le procedure impiegate.

Il Contratto deve intendersi perfezionato al momento della ricezione da parte di Edipower della Lettera di Accettazione sottoscritta dall'Appaltatore.

1.2 Difformità tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali menzionati nell'art. 1.1 si precisa che, in caso di incompatibilità tra taluni di essi, la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i documenti stessi si trovano ivi elencati.

1.3 Obblighi dell'Appaltatore

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelle esplicitamente indicate come a carico di Edipower nei documenti di cui all'art. 1.1.

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario da parte dell'Appaltatore assumere obblighi ed oneri, anche economici, non indicati nei suddetti documenti, ma necessari per l'espletamento del Contratto, questi sono a completo carico dell'Appaltatore, ciò in deroga all'art. 1660 del Codice Civile e salvo che le Parti non pattuiscano diversamente.

1.4 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte a fronte del Contratto, dovrà attenersi ad ogni disposizione di leggi e di regolamenti aventi attinenza con l'oggetto del Contratto e vigenti in Italia nonché alle disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario e/o da ordinamenti esteri che, avendo comunque influenza sull'esecuzione del Contratto, siano comunque applicabili. Nell'espletamento del Contratto, l'Appaltatore dovrà attenersi

alle norme, agli standard ed ai codici precisati nella documentazione contrattuale e validi, quando ivi non diversamente specificato, alla data della stipula del Contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad attenersi ad aggiornamenti di norme, standard e codici successivi alla data suddetta, fatto salvo il suo diritto al riconoscimento di motivati costi supplementari.

È responsabilità dell'Appaltatore ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per l'espletamento del Contratto, ad eccezione di quelli che la legge italiana richiede esplicitamente ad esclusiva cura del committente o di quelli espressamente indicati nei documenti contrattuali come a carico di Edipower, per i quali, comunque, l'Appaltatore stesso è tenuto a prestare l'assistenza tecnica necessaria.

È altresì responsabilità dell'Appaltatore ottenere tutti gli eventuali permessi e le autorizzazioni da parte delle Autorità competenti italiane ed estere, necessari eventualmente per poter importare in Italia i materiali necessari all'espletamento del Contratto.

1.4.1 Antimafia

Edipower si riserva di richiedere all'Appaltatore il certificato della Camera di Commercio, con indicata l'annotazione antimafia e l'Appaltatore si impegna a consegnare detto certificato entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Eventuali inadempienze daranno ad Edipower la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo articolo 13.1.

1.4.2 D.P.R. 459/96 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/3992/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine” (Direttiva Macchine)

Le macchine oggetto del Contratto devono essere fornite nel pieno rispetto del D.P.R. 459/96 (Direttiva Macchine) e successive modifiche o integrazioni. L'Appaltatore, pertanto, al momento della consegna delle macchine deve essere in possesso dei documenti di certificazione e/o delle dichiarazioni CE di conformità nonché dei fascicoli tecnici di costruzione prescritti dal D.P.R. 459/96 per l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle macchine ed i componenti di sicurezza e, se richiesto, deve metterli a disposizione di Edipower.

1.4.3 D.Lgs n. 93 del 25/02/2000 “Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione” (Direttiva PED)

Le attrezzature a pressione e gli insiemi oggetto del Contratto devono essere forniti nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 93 del 25/02/2000. L'Appaltatore, pertanto, al momento della consegna delle attrezzature/insiemi deve essere in possesso dei documenti di certificazione e/o delle dichiarazioni CE di conformità nonché dei fascicoli tecnici di costruzione prescritti dal D.Lgs n. 93 per l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature/insiemi e, se richiesto, deve metterli a disposizione di Edipower.

1.4.4 D.P.R. 126 del 23/03/1998 “Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva” (Direttiva ATEX)

Gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva oggetto del Contratto devono essere forniti nel pieno rispetto del D.P.R. n. 126 del 23/03/1998. L'Appaltatore, pertanto, al momento della consegna degli apparecchi/sistemi deve essere in possesso dei documenti di certificazione e/o delle dichiarazioni CE di conformità nonché dei fascicoli tecnici di costruzione prescritti dal D.P.R. n. 126 per l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature/insiemi e, se richiesto, deve metterli a disposizione di Edipower.

1.4.5 Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente a quanto convenuto ai precedenti punti 1.4.2, 1.4.3 e 1.4.4 si applica la garanzia di cui al successivo articolo 12.1, salvo e impregiudicato il diritto di Edipower alla risoluzione del Contratto ed al risarcimento dei danni.

1.5 Responsabilità

L'Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti o dai propri subappaltatori o dai loro dipendenti, comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne Edipower da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni onere.

1.6 Assicurazioni

Prima di dare inizio all'esecuzione del Contratto, come regolata al successivo art. 6, l'Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per tutta la durata dello stesso e per un importo adeguato all'attività da svolgere, contro tutti i danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà. Di tale polizza l'Appaltatore dovrà consegnare una copia ad Edipower, prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto.

Inoltre, prima di dare inizio a qualsiasi prestazione che implichi un'attività di cantiere, compresa l'installazione degli impianti di cantiere e la costruzione di opere provvisorie, l'Appaltatore stipulerà apposita copertura assicurativa con massimali adeguati, del tipo "tutti i rischi di costruzione montaggio e/o derivanti dalle prestazioni contrattuali", per indennizzare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i danni materiali e diretti, da qualunque causa determinati, che colpiscano le cose assicurate, durante l'esecuzione dei lavori e/o durante la prestazione del servizio;
- i danni materiali e diretti agli impianti e opere preesistenti, verificatisi in dipendenza delle attività di costruzione, montaggio, prove, avviamento e messa in servizio;
- i costi di demolizione e sgombero dei residui di eventuali sinistri, fino al più vicino posto di raccolta;
- i danni cagionati a terzi, rientrando tra i terzi anche il personale Edipower, per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di costruzione, montaggio, prove, avviamento e messa in servizio e di quanto ad essi connesso.

La copertura assicurativa dovrà essere operante a partire dall'inizio delle attività e fino e non oltre 24 mesi dalla cessazione delle prestazioni contrattuali.

La polizza dovrà prevedere la espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti di Edipower.

Anche di tale polizza l'Appaltatore dovrà consegnare una copia ad Edipower, prima del termine di inizio delle attività di cantiere.

L'Appaltatore deve comunque tenere indenne Edipower da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra.

1.7 Comunicazioni e disposizioni

Le comunicazioni all'Appaltatore hanno luogo per iscritto. Esse possono essere trasmesse alla sede dell'Appaltatore o consegnate direttamente al suo rappresentante, come definito all'art. 4.2.

Qualora l'Appaltatore non presenti per iscritto le sue osservazioni ad eventuali disposizioni comunicate dall'Edipower entro dieci giorni dalla loro ricezione, le disposizioni stesse si intendono integralmente accettate e l'Appaltatore perde il diritto di avanzare riserve.

Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore, Edipower deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.

1.8 Costatazioni in contraddittorio

Ogni qualvolta una delle Parti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'altra è tenuta ad aderire e a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.

L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata tempestivamente richiesta.

L'Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.

1.9 Personale dipendente dall'Appaltatore

L'Appaltatore deve effettuare l'opera o il servizio/fornitura con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse agli obblighi derivantigli dal Contratto.

In particolare egli deve provvedersi e servirsi di tutta la mano d'opera occorrente, impegnandosi inoltre a comunicare a Edipower i nominativi ed i dati anagrafici del personale che di volta in volta è incaricato dell'esecuzione dell'opera e/o del servizio.

Comunque, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile, l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se, nel corso dell'esecuzione dell'opera o del servizio, deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera.

L'Appaltatore è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione – nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per Edipower – di quei dipendenti per i quali Edipower avanzasse, a suo giudizio, apposita motivata richiesta.

L'Appaltatore rimane, comunque, responsabile dell'operato del personale dallo stesso dipendente o dipendente dei subappaltatori o di terzi, che presta la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno), per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore deve provvedere affinché il proprio personale rispetti le procedure messe in atto da Edipower per il controllo degli accessi.

L'Appaltatore deve provvedere, in ogni caso, a dotare tutto il personale, proprio dipendente o dipendente dei subappaltatori o di terzi, che presta la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno), per l'esecuzione del Contratto di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e dovrà disporre che tali lavoratori espongano la tessera di riconoscimento sul luogo di lavoro. L'Appaltatore è anche tenuto ad annotare su un apposito registro, con cadenza quotidiana, i nominativi del personale effettivamente presente in cantiere che dovranno, con la stessa cadenza, essere comunicati ad Edipower.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne Edipower in relazione a pretese avanzate da propri dipendenti o da dipendenti dei propri subappaltatori e/o di terzi, da consulenti o da collaboratori che prestino la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno), per l'esecuzione del Contratto, intervenendo anche nei relativi giudizi e chiedendo l'estromissione di Edipower.

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del Codice Civile, "Criteri di applicazione del contratto collettivo di lavoro", vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne Edipower in relazione ad eventuali pretese avanzate da propri dipendenti nel caso di mancata o parziale corresponsione da parte dell'Appaltatore degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie dovuti ai propri dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto all'opera e/o al servizio. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità civile e penale al riguardo.

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori e/o di terzi che prestino la propria attività per l'esecuzione del Contratto nei confronti del loro personale dipendente.

Nel caso in cui la competente autorità riscontri tra il personale impiegato dall'Appaltatore o dai subappaltatori e/o da terzi che presta la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno), per l'esecuzione del Contratto, irregolarità tali da indurre lo stesso a sospendere i lavori e/o ad irrogare sanzioni, l'Appaltatore si impegna a manlevare, a garantire ed a tenere indenne Edipower in relazione a qualsiasi danno, nessuno escluso, che alla stessa Edipower (anche a titolo di sanzione ad essa comminata quale committente) dovesse derivare a causa di tale sospensione. In tal caso le eventuali penali per il ritardo dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali non escluderanno la risarcibilità dell'ulteriore danno eventualmente subito.

L'Appaltatore al fine di ottenere il pagamento dei corrispettivi contrattuali, deve adempiere alle disposizioni sopra richiamate: in particolare, al fine di dimostrare la regolarità del proprio operato, l'Appaltatore è tenuto:

- con cadenza quotidiana, a comunicare ad Edipower i nominativi del personale effettivamente presente in cantiere, munito di tessera di riconoscimento. Ciò, salvo il caso in cui sussistano sistemi elettronici di controllo gestiti da Edipower all'entrata dei cantieri;
- con cadenza mensile, a presentare ad Edipower apposita quietanza rilasciata dal proprio personale dipendente attestante l'avvenuta corresponsione del trattamento retributivo; nonché
- con cadenza mensile, ovvero trimestrale nel caso di cantieri edili, a presentare idonea certificazione di avvenuto versamento in favore dei propri dipendenti degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali (Modello F24 rilasciato da INPS e INAIL ovvero DURC rilasciato dalla Cassa Edile in caso di cantieri edili).

Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte di Edipower non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle relative responsabilità ed obblighi.

1.10 **Trattamento economico e tutela del personale**

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070, "Criteri di applicazione del contratto collettivo di lavoro", del Codice Civile, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne Edipower in relazione ad eventuali pretese avanzate da propri dipendenti nel caso di mancata o parziale corresponsione da parte dell'Appaltatore degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie dovuti ai propri dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto all'opera e/o al servizio. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità civile e penale al riguardo.

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

1.11 **Prova degli adempimenti**

L'Appaltatore, al fine di ottenere il pagamento dei corrispettivi contrattuali, deve dimostrare preventivamente di aver adempiuto alle disposizioni sopra richiamate: a tal fine, l'Appaltatore è tenuto a presentare mensilmente ad Edipower apposita quietanza rilasciata dal proprio dipendente attestante l'avvenuta corresponsione del trattamento retributivo nonché idonea certificazione di avvenuto versamento degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie.

Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte di Edipower non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità né dall'obbligo di presentare mensilmente la documentazione di cui sopra.

1.12 **Tutela dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", in relazione ai dati personali che sono acquisiti per la conclusione e gestione del presente Contratto, si precisa che:

- 1) l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento del presente Contratto;
- 2) i dati suddetti, nonché quelli elaborati da Edipower, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione salvo che non siano necessari per l'esecuzione di obblighi contrattuali o di misure pre contrattuali adottate su richiesta dell'Appaltatore, ovvero, siano oggetto di comunicazione e diffusione in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria o, infine, che i dati siano relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

- 3) in relazione al trattamento di dati personali l'Appaltatore ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 ha diritto:
- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di ottenere, a cura di Edipower, senza ritardo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è Edipower nella persona dell'Amministratore Delegato.

1.13 Obblighi di riservatezza

Con l'espressione "*Informazioni Riservate*" si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo forniti da Edipower all'Appaltatore per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:

- a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del presente Capitolato Generale di Appalto;
- b) di cui l'Appaltatore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del presente Capitolato Generale di Appalto;
- c) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta all'Appaltatore dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché l'Appaltatore ne abbia dato immediato avviso a Edipower, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dall'Appaltatore o da proprie controllate, collegate, dipendenti o consulenti dell'Appaltatore (di seguito i "Soggetti Autorizzati") dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno – a nessun titolo ed a nessun fine – essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto di Edipower. L'Appaltatore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche da parte dei Soggetti Autorizzati.

L'Appaltatore si obbliga, in particolare, a:

- I. conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;
- II. impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui l'Appaltatore sia comunque in possesso;
- III. utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia comunque in possesso esclusivamente per le finalità contrattuali;
- IV. non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna Informazione Riservata;
- V. restituire ad Edipower, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
- VI. distruggere, su semplice richiesta scritta di Edipower, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti;

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione od utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.

1.13.1 Proprietà delle informazioni riservate – Completezza e accuratezza

L'Appaltatore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere da Edipower costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà di Edipower stessa.

Edipower non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza ed accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite all'Appaltatore.

1.13.2 Durata degli obblighi di riservatezza

Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori tre anni dalla sua cessazione.

1.13.3 Esclusione di ogni diverso accordo

Il Contratto non può costituire a favore dell'Appaltatore concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale di Edipower.

1.14 Associazioni Temporanee d'Imprese

Nel caso in cui il Contratto venga affidato ad una Associazione Temporanea d'Imprese (ATI) o ad un consorzio di imprese, l'Appaltatore deve inviare ad Edipower un documento organizzativo dell'ATI o consorzio ove siano descritti: compiti, funzioni e responsabilità tecniche di ciascuna associata, con particolare riferimento al coordinamento tecnico tra le imprese ed alla rappresentanza verso Edipower; organigramma di commessa; modalità di gestione e controllo delle interfacce interne ed esterne. Resta in ogni caso ferma la responsabilità solidale verso Edipower di tutte le imprese dell'ATI o del consorzio.

Qualora l'esecuzione del Contratto sia stata affidata ad un'ATI si stabilisce che le fatture saranno emesse esclusivamente dall'impresa mandataria e pertanto le fatture eventualmente emesse dalla mandante non saranno efficaci nei confronti di Edipower.

2. Subappalti

2.1 Generalità

L'Appaltatore, per affidare parte dell'opera e/o del servizio in subappalto, deve ottenere la preventiva autorizzazione di Edipower.

Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte del Contratto in subappalto senza la preventiva autorizzazione, Edipower può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 13.1.

2.2 Modalità di affidamento dei subappalti da eseguire all'interno degli immobili di proprietà di Edipower

Per i lavori da affidare in subappalto da eseguire all'interno degli immobili di proprietà di Edipower, l'Appaltatore deve inoltrare richiesta scritta a Edipower con anticipo di almeno quindici giorni lavorativi rispetto alla data di inizio dei lavori.

Tale richiesta, in cui deve essere precisata la natura e l'entità del lavoro che s'intende dare in subappalto, il motivo dell'esecuzione tramite subappalto, il nome e il domicilio del subappalto, deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria alla presentazione del subappalto, nel rispetto delle modalità stabilite nell'Appalto.

Edipower ha il diritto di chiedere l'allontanamento dei subappaltatori impegnati all'interno della proprietà di Edipower, ritenuti non graditi all'interno dell'immobile. L'Appaltatore, a sua volta, ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta.

Qualora, durante l'esecuzione del Contratto ed in qualsiasi momento, Edipower e/o l'Appaltatore accertino che il subappaltatore che opera all'interno di immobili di proprietà Edipower sta eseguendo lavori secondo modalità difformi da quanto previsto dal Contratto, ovvero lo stesso si riveli, secondo motivato giudizio di Edipower, inadatto ad eseguire i lavori, sarà facoltà di Edipower di ingiungere all'Appaltatore, che dovrà adempiere, di prendere immediate misure per la risoluzione del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo dal luogo del compimento dell'appalto.

L'Appaltatore potrà proseguire l'appalto, previo benestare scritto di Edipower, con altro subappaltatore oppure, qualora ne abbia i requisiti, provvedere direttamente con proprio personale.

La risoluzione del subappalto in alcun modo dà diritto all'Appaltatore di pretendere dall'Edipower indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali, ciò anche in deroga degli articoli 1660 e 1661 del Codice Civile.

2.3 Subappalti che non sono da eseguire all'interno di immobili di proprietà Edipower

Edipower ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, ove ricorra una giusta causa, di non avvalersi di determinati subappaltatori e, a sua volta, l'Appaltatore assume sin d'ora l'obbligo di adempiere a tale richiesta.

L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile delle inadempienze o dei ritardi nell'esecuzione dell'appalto che dovessero, in qualsiasi modo, derivare da fatto dei propri subappaltatori, anche nel caso in cui lo stesso Appaltatore provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili agli stessi subappaltatori.

3. Requisiti generali relativi alla sicurezza sul lavoro ed alla protezione dell'ambiente

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti i requisiti generali relativi alla sicurezza ed alla protezione dell'ambiente indicati nel presente capitolo e nella restante parte del presente Capitolato. L'Appaltatore è tenuto altresì al rispetto dei requisiti specifici riportati nella documentazione relativa all'appalto, compresi quelli eventualmente derivanti dalle prescrizioni contenute nella documentazione autorizzativa delle opere, per quanto applicabile alle attività oggetto dell'appalto. Tali requisiti saranno resi disponibili all'Appaltatore.

Edipower si riserva la possibilità di eseguire verifiche in campo sulle modalità di gestione, da parte dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, degli aspetti ambientali e di sicurezza connessi alle proprie attività e sull'applicazione delle relative procedure e istruzioni operative.

3.1 Sostanze e materiali utilizzati o forniti

Le sostanze ed i materiali forniti non devono essere classificabili cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Deve essere evitato l'utilizzo e la fornitura di sostanze o materiali pericolosi per l'ambiente. Qualora non fosse possibile evitarlo, l'utilizzo di tali sostanze o materiali deve essere ridotto al minimo tecnicamente possibile. In particolare devono essere previsti idonei sistemi di contenimento per evitarne la dispersione nell'ambiente, sia in condizioni di esercizio e di manutenzione sia nelle condizioni di emergenza ipotizzabili.

Per ogni sostanza o materiale utilizzato o fornito deve essere fornita la scheda di sicurezza aggiornata, sia in fase di offerta, sia durante l'esecuzione dei lavori.

3.2 Materiali coibenti

I materiali coibenti forniti non devono essere classificabili cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Tutti i materiali coibenti devono essere forniti imballati in apposite confezioni, accuratamente protetti e conservati al riparo dalle intemperie.

Su ciascuna confezione deve essere apposta e conservata, fino all'atto del montaggio, un'etichetta a stampa da cui risulti ben chiaro:

- il nominativo del produttore e/o concessionario esclusivo dell'Appaltatore;
- la denominazione o la sigla del prodotto;
- le altre caratteristiche atte ad individuare inequivocabilmente i manufatti, quali densità, dimensioni del manufatto (spessore, diametro, ecc.), ecc.;

I materiali coibenti posti in opera devono essere contrassegnati con apposite etichette riportanti la denominazione o sigla del prodotto e le informazioni previste dalla vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (classificazione, etichettatura, frasi di rischio, consigli di prudenza).

Ogni materiale coibente posto in opera deve essere censito, registrandone le seguenti informazioni:

- descrizione del componente di impianto coibentato e numero di disegno;
- denominazione o sigla del materiale utilizzato per la coibentazione;
- tipologia, caratteristiche, dimensioni e quantità del materiale coibente installato;
- riferimento alla scheda di sicurezza;
- tipo di confinamento realizzato.

Gli interventi sui materiali coibenti cancerogeni devono essere eseguiti in conformità alle metodologie previste dal Decreto Ministeriale del 06/09/1994.

3.3 Informazioni sugli infortuni

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti presso i cantieri e gli immobili Edipower.

3.4 Sistemi di Gestione Ambientale

L'Appaltatore è informato che presso le Unità Produttive di Edipower sono attivi Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) e documenti di Politica Ambientale, conformi alla norma UNI EN ISO 14001 ed al regolamento 761/01 EMAS, ai quali è tenuto a conformarsi, per quanto applicabile alle attività oggetto del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a fornire idonea informazione e formazione ai propri sub appaltatori, circa la Politica Ambientale adottata da Edipower e dalla/e Unità Produttiva/e sede dei lavori e le procedure previste per la gestione delle attività che possono avere impatti sull'ambiente. L'Appaltatore è tenuto altresì a documentare tali interventi di informazione e formazione, mediante raccolta di idonee registrazioni.

L'Appaltatore è tenuto ad individuare e valutare gli aspetti ambientali (elementi delle proprie attività che hanno o possono avere impatti sull'ambiente) eventualmente connessi alle attività oggetto dell'appalto svolte presso Unità Produttive di Edipower, secondo le modalità che saranno rese disponibili all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve collaborare con la/e Unità Produttiva/e di Edipower sede dei lavori oggetto dell'appalto ai fini della:

- elaborazione delle procedure e istruzioni operative eventualmente necessarie per la gestione degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività;
- documentazione delle azioni di prevenzione/riduzione degli impatti ambientali e del rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative applicabili.

3.5 Norme antinfortunistiche

L'Appaltatore dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro";
- dal D.P.R. n. 320 del 20/03/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo";
- D.Lgs. n. 52 del 3/02/97 "Attuazione della direttiva 92/23/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose" e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 65 del 14/03/2003, "Attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi";
- D.P.R. n. 37 del 12/01/98 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- D.M. del 10/03/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

L'appalto dovrà essere eseguito in condizioni di assoluta sicurezza per il personale e senza arrecare danni alle persone, alle cose ed alle opere esistenti.

L'Appaltatore dovrà altresì attenersi a quanto in proposito prescritto dalle vigenti norme tecniche (CEI; UNI; Norme armonizzate ecc.) in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

3.6 **Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche e integrazioni**

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, Edipower fornisce dettagliate informazioni, anche in modo documentale: a) sui rischi specifici esistenti nell'area in cui sarà svolta l'attività lavorativa inerente la fornitura; b) sulle eventuali interferenze spaziali e temporali con le attività che saranno svolte dal personale Edipower o dipendente da altre imprese; c) sui piani di emergenza aziendali. Al fine di favorire la miglior cooperazione fra le parti, prima dell'inizio delle attività, potranno essere svolte una o più riunioni di coordinamento per la sicurezza tra responsabili Edipower e l'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'Appaltatore è tenuto a partecipare alle riunioni di coordinamento, unitamente alle altre imprese incaricate dell'esecuzione dell'attività lavorativa.

Informazioni dettagliate sulla gestione della sicurezza e sugli eventuali rischi derivanti dalle attività interferenti sono contenute nel DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali) allegato al Contratto che ne costituisce parte integrante.

In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui al presente articolo, delle misure di prevenzione e protezione riportate nel DUVRI e/o delle prescrizioni di legge riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro di cui al precedente articolo, Edipower ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, fermo restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali. L'Appaltatore terrà manlevata Edipower da ogni eventuale coinvolgimento da parte di terzi (dipendenti, consulenti e collaboratori dell'Appaltatore inclusi).

3.7 **Decreto Legislativo n. 81/2008, Titolo IV, e successive modifiche e integrazioni**

Qualora i lavori eseguiti siano riconducibili nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/08, Titolo IV, una volta ricevuto da Edipower il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del decreto medesimo, che deve essere rispondente ai requisiti di idoneità e di coerenza rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed essere presentato con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori e comunque entro il termine stabilito nella Specifica Tecnica e/o Piano di Sicurezza e Coordinamento. In ogni caso, l'Appaltatore deve consegnare ai propri eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori affidati in subappalto, copia del PSC ed integrare o far integrare il proprio POS con l'attività oggetto del subappalto.

Il Piano Operativo di Sicurezza e le eventuali proposte di integrazione e/o modifiche al PSC, vanno sottoposti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 1, punto b, del D.Lgs. n. 81/08, provvederà a: verificare l'idoneità del POS, considerato come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; effettuerà gli eventuali adeguamenti al PSC, valutando le proposte delle imprese esecutrici; verificherà che le imprese stesse adeguino, se necessario, i rispettivi POS.

In nessun caso gli eventuali adattamenti e/o integrazioni daranno luogo ad una modifica o ad un adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto l'Appaltatore già in fase di presentazione deve aver valutato tutte le condizioni e i vincoli.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti presso i cantieri e gli immobili Edipower.

4. Rappresentanze

4.1 Rappresentanza di Edipower

Edipower ha diritto di controllare e verificare, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni impartite da Edipower, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'espletamento del Contratto. I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Edipower, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti al corretto espletamento del Contratto, in piena rispondenza alle clausole contrattuali, né da quelli derivanti in forza di leggi, regolamenti e norme in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni contrattuali, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali in quanto a tali funzioni è preposto l'Appaltatore in via esclusiva.

4.2 Rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore prima dell'Inizio Attività (come definito al successivo articolo 6.3) designa un proprio rappresentante preposto alla direzione dei cantieri e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci. Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dell'appalto, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali. Ove Edipower, a suo insindacabile giudizio, richieda all'Appaltatore la sostituzione del rappresentante o del sostituto, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente e senza oneri per Edipower alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti.

5. Organizzazione e gestione dei cantieri

5.1 Doveri dell'Appaltatore

L'Appaltatore, tenuto conto dell'entità e della natura delle opere e delle condizioni ambientali, deve provvedere alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di cantiere e opere provvisoriamente necessari allo svolgimento dei lavori ed al loro compimento a perfetta regola d'arte entro i termini previsti dal Programma cronologico. Comunque, l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di cantiere e le opere provvisorie rispetto alle sue previsioni iniziali, ciò in deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile.

L'Appaltatore deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve di materiali ed i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque effettuare, eventualmente anche a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'Appaltatore deve curare che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di sospensione, e, fino alla data di ripiegamento di cui al successivo art. 5.2, in particolare l'Appaltatore non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di Edipower.

5.2 Ripiegamento dei cantieri

Nel periodo intercorrente tra la data del Termine di Ultimazione (come definito al successivo articolo 6.3) e quella dell'accettazione provvisoria dell'ultima *milestone*, se l'esecuzione del Contratto è divisa in *milestone*, ovvero dell'intero appalto, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato in precedenza con Edipower, provvedendo alla demolizione delle opere provvisorie, allo smaltimento del materiale da risulta, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone.

6. Esecuzione del contratto

6.1 Coordinamento rispetto ad altre attività di Edipower

Per il migliore coordinamento delle proprie attività con altre attività svolte da Edipower o dai suoi appaltatori, l'Appaltatore, dal momento del suo insediamento in cantiere e per tutta la durata dei lavori ad esso affidati, deve ottemperare alle indicazioni di Edipower.

6.2 Esecuzione del lavoro in milestone (Partite Lavori)

L'esecuzione delle prestazioni dedotte in Contratto potrà essere frazionata agli effetti cronologici in singole *milestone* di attività, ciascuna con termini contrattuali differenziati. La suddivisione in *milestone* non fa venire meno l'unicità del rapporto contrattuale.

6.3 Termini contrattuali

Il Programma cronologico stabilisce, per ogni *milestone* ovvero per l'intera esecuzione contrattuale, i seguenti termini contrattuali:

- inizio attività (“Inizio Attività ” o “IA”)
- termine di ultimazione (“Termine di Ultimazione” o “TU”)

nonché gli altri eventuali termini indicati in ulteriori documenti contrattuali.

Il Programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini l'Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto ed in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali.

Ove, per effetto di varianti, si determinino variazioni nell'entità di alcune *milestone* e dell'intero appalto, i termini contrattuali relativi sono, se necessario, congruamente spostati d'accordo tra le Parti.

I termini contrattuali sopra indicati sono così definiti:

Inizio Attività (IA)

è il termine entro il quale l'Appaltatore deve dare inizio all'attività oggetto della *milestone* o dell'intero appalto. Dell'inizio delle attività di ogni *milestone* o dell'intero appalto viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti.

Termine di ultimazione (TU)

è il termine entro il quale l'Appaltatore deve completare le attività e prove di funzionamento di propria competenza oggetto della *milestone* o dell'intero appalto. Dell'ultimazione delle attività di ogni *milestone* o dell'intero appalto viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti. Nel verbale devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione previsto, nonché, le attività iniziate prima del TU e che in ogni caso devono essere portate a termine dall'Appaltatore.

La redazione dei verbali di IA e TU è subordinata al favorevole esito della verifica di conformità alle pattuizioni contrattuali effettuata da Edipower dell'evento oggetto di verbalizzazione. Nei casi di non completa conformità dell'evento oggetto di verbalizzazione alle pattuizioni contrattuali, che non pregiudichi l'accettazione con riserva dello stesso, verrà redatto l'apposito verbale, fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore di sanare le inadempienze evidenziate con le modalità e nei termini concordati.

6.4 **Consegna aree**

Edipower mette a disposizione dell'Appaltatore le sole aree sulle quali si svolgono le attività oggetto dell'appalto; l'Appaltatore dovrà quindi procurarsi, a sua cura e spese, la disponibilità delle ulteriori aree che fossero necessarie.

Edipower comunicherà all'Appaltatore il giorno, l'ora e il luogo fissati per la consegna delle aree in cui dare inizio all'appalto.

Della consegna verrà redatto apposito verbale, al quale verranno allegati, eventualmente, i disegni, le planimetrie, i rilievi, i tracciati delle opere e delle installazioni esistenti.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la consegna, gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale Edipower ha diritto di risolvere il contratto a norma dell'art. 13.1, facendo propria l'eventuale cauzione di cui all'art. 7.6.

6.5 **Consegna delle milestone**

Successivamente alla consegna di cui al precedente articolo 6.4, hanno luogo, se l'appalto viene frazionato in *milestone* di lavoro, le consegne delle singole *milestone* di lavoro da parte di Edipower all'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Programma cronologico. All'atto di consegna, Edipower comunica all'Appaltatore le prescrizioni riguardanti la *milestone* di lavoro.

Della consegna di ogni *milestone* viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati i disegni esecutivi occorrenti per dare inizio al lavoro. Gli ulteriori disegni e prescrizioni esecutivi sono consegnati con il procedere dei lavori.

6.6 **Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne**

Qualora, entro dieci giorni dalle consegne di cui agli articoli 6.4 e 6.5 precedenti, l'Appaltatore non abbia comunicato ad Edipower le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente accettate.

Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore, Edipower deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.

6.7 **Giornale dei lavori**

Edipower segue lo svolgimento dei lavori mediante annotazione in un apposito Giornale dei lavori che, con la frequenza stabilita e comunque ogni qualvolta Edipower stessa ne faccia apposita richiesta, deve essere firmato dall'Appaltatore il quale ha, comunque, il diritto di annotare sul Giornale dei lavori, le eventuali osservazioni in merito. La rinuncia dell'Appaltatore di avvalersi di tale diritto implica l'accettazione delle circostanze e delle informazioni indicate da Edipower nel Giornale dei lavori.

Edipower consegna all'Appaltatore una copia del giornale dei lavori firmata dai rappresentanti di Edipower.

Nel giornale Edipower riporta quotidianamente e con riferimento al giorno lavorativo precedente, ogni notizia di rilievo relativa ai lavori, alle condizioni ambientali e meteorologiche.

6.8 **Prevenzione e risarcimento dei danni**

L'Appaltatore nella fase di esecuzione del Contratto deve porre in atto di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose. L'Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera utilizzati non possano subire o a loro volta arrecare danni da e/o a personale dipendente o a terzi o a cose.

In ogni caso, fermo quanto previsto all'articolo 1.6 in tema di assicurazioni, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l'Appaltatore, a carico del quale ricadono, altresì, tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi, durante il corso dei lavori e fino all'accettazione provvisoria dell'ultima *milestone*, ai propri macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati, ciò anche in deroga all'art. 1673, comma 2 del Codice Civile.

L'Appaltatore è tenuto ad intervenire a garanzia in caso di pretese di terzi o nei giudizi che fossero intentati da terzi contro Edipower in relazione ai fatti di cui al presente articolo, al fine di lasciare integralmente indenne Edipower stessa da qualsiasi danno, onere o passività di sorta ed in ogni caso chiedendo l'immediata estromissione di Edipower da tali giudizi.

6.9 **Sospensione dei lavori senza giustificato motivo**

Edipower si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, di sospendere temporaneamente, per fatto proprio e senza obbligo di comunicarne i motivi, l'esecuzione di una o più *milestone* o anche di tutta l'opera e/o il servizio, dandone, con congruo preavviso, comunicazione all'Appaltatore, mediante lettera raccomandata A.R..

La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione.

L'Appaltatore deve, da tale data, far cessare le relative attività lavorative lasciando immutata la consistenza degli eventuali macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati per il compimento dell'opera e/o del servizio e provvedendo alla loro custodia e conservazione.

La ripresa delle attività sarà richiesta all'Appaltatore dall'Edipower con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata A.R. e deve avvenire non oltre il giorno ivi stabilito.

Spetta all'Appaltatore un compenso solo se appositamente stabilito in altri documenti contrattuali e/o, comunque, tra le Parti, nonché un eventuale spostamento dei termini contrattuali, commisurato alla durata della sospensione.

Qualora, all'atto della sospensione dei lavori, l'installazione dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera non sia completa, i compensi di cui sopra sono ridotti in proporzione alla quota parte di questi effettivamente impiegata.

L'Appaltatore ha diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale dei lavori in corso di esecuzione (frazionati o meno in *milestone*) sia totale e superi la durata di centottanta giorni.

Della sospensione delle prestazioni contrattuali e della eventuale successiva ripresa vengono redatti appositi verbali.

6.10 Sospensione dei lavori con giustificato motivo

Edipower, in qualsiasi momento, può autorizzare o disporre per iscritto sospensioni temporanee dell'esecuzione delle attività di una o più *milestone* o anche di tutte le attività oggetto dell'opera e/o del servizio, qualora:

- a) cause di comprovata forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle Pubbliche Autorità, impediscano che le attività relative al compimento dell'opera e/o del servizio procedano utilmente. Non sono da considerarsi cause di forza maggiore le eventuali avverse condizioni meteorologiche in cui si è costretti ad operare;
- b) impedimenti di qualsiasi natura pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d'arte dell'opera e/o del servizio.

Nei predetti casi le sospensioni non danno diritto a compensi di sorta, spettando all'Appaltatore solo lo spostamento dei relativi termini contrattuali. Solo se la durata complessiva di totale sospensione del compimento dell'opera e/o del servizio risulti superiore a 60 (sessanta) giorni, le Parti potranno concordare per il periodo eccedente le modalità di gestione del cantiere e l'eventuale compenso forfettario giornaliero all'Appaltatore per la custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri in detto periodo, come previsto dal precedente art. 6.9.

Della sospensione delle prestazioni contrattuali e della eventuale successiva ripresa vengono redatti appositi verbali.

6.11 Spostamento dei termini contrattuali

Nel caso di interruzione del lavoro o di ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più delle cause appresso elencate, l'Appaltatore può richiedere lo spostamento dei termini contrattuali per un periodo da concordare con Edipower:

- a) eventi di forza maggiore. Non sono, peraltro, compresi tra gli eventi di forza maggiore i ritardi imputabili ai subappaltatori. Resta inteso che sono compresi tra tali eventi ogni caso imprevisto ed imprevedibile, che non possa essere evitato utilizzando l'ordinaria diligenza, tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni dell'Appaltatore che sia indipendente dalla volontà e dal controllo dell'Appaltatore, sempre che tale evento non sia ricollegabile ad inadempienze, atti illeciti e comportamenti od omissioni colposi dell'Appaltatore o dei relativi appaltatori, fornitori ausiliari, collaboratori e commessi dell'Appaltatore. Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore solo se avranno carattere nazionale. Le avverse condizioni atmosferiche quali neve, pioggia ecc. non costituiranno cause di forza maggiore, salvo che non rivestano condizioni di particolare eccezionalità e persistenza nel tempo;
- b) spostamenti e sospensioni dei termini contrattuali ai sensi degli articoli 6.9 e 6.10;
- c) ritardi nel montaggio e/o nella messa in servizio di apparecchiature e/o di impianti che determinino un ritardo nei programmi di esecuzione dei lavori, riferibili ad attività estranee al rapporto contrattuale ed in carico a soggetti terzi diversi dai subappaltatori e/o collaboratori dell'Appaltatore.
- d) mancata consegna da parte di Edipower, alle date prefissate, dei materiali di sua proprietà da montare a cura dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a presentare tempestivamente a Edipower, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata.

Ricevuta la richiesta, Edipower determina per iscritto l'entità della proroga, tenuto conto anche di eventuali corresponsabilità dell'Appaltatore, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie riserve.

Lo spostamento dei termini contrattuali, anche se non dipendente dalla volontà dell'Appaltatore, non costituisce motivo per una richiesta di maggior compenso da parte dello stesso, anche in deroga all'articolo 1664 del Codice Civile.

6.12 Divieto all'Appaltatore di sospendere o rallentare le attività

Salvo quanto disciplinato all'articolo precedente, per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l'Appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa le attività dedotte in Contratto.

Per qualunque arbitraria sospensione dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, Edipower ha facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 13.1, ferma restando la piena responsabilità dell'Appaltatore stesso per i danni eventualmente causati all'Edipower.

6.13 Esecuzione in danno

Qualora l'Appaltatore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione di quanto ordinato da Edipower anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, Edipower avrà il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione, utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che Edipower dovesse eventualmente sopportare saranno a carico dell'Appaltatore, che rinuncia sin d'ora ad avanzare eccezioni volte ad ostacolarne la richiesta.

6.14 Pulizia

I cantieri e le opere devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall'Appaltatore durante tutto il corso delle attività di sua competenza. Qualora i lavori si svolgano contemporaneamente a quelli di altre imprese, l'Appaltatore raggiungerà con le stesse opportuni accordi per la ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal precedente articolo 6.1. In caso di mancato accordo l'Appaltatore, entro 10 giorni dall'approntamento dei cantieri, informerà Edipower dello stato delle trattative con le altre imprese e, quindi, si impegnerà a recepire le indicazioni che saranno assunte da Edipower in qualità di terzo arbitratore.

7. Prezzi contrattuali – Cauzione – Misure per ritardata ultimazione dei lavori

7.1 Condizioni ambientali

Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. L'Appaltatore dichiara, inoltre, di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il Contratto nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle condizioni sanitarie della zona, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto di Edipower.

È quindi escluso per l'Appaltatore la passibilità/facoltà di invocare le disposizioni dell'art. 1664 del Codice Civile.

7.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali

Quanto forma oggetto del Contratto, comprese le eventuali varianti, è remunerato in base ai prezzi ivi stabiliti ed a quelli, eventuali, definiti con le modalità dell'art. 7.3.

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a prestazioni interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessorie, ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di Edipower.

Con la stipula del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono, quindi, nel loro insieme l'utile del Appaltatore oltre alla totalità delle spese e di tutti gli oneri inerenti l'oggetto del Contratto in virtù delle pattuizioni contrattuali. Pertanto, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata. Resta quindi convenuto che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla mano d'opera, ai materiali, agli impianti di cantiere, alle opere provvisorie ed in genere a quanto altro necessario per la completa realizzazione delle opere o del servizio.

L'Appaltatore, con la stipula, riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

7.3 Valutazione economica delle varianti

Edipower, durante l'esecuzione dell'opera e/o del servizio, ha la facoltà di ordinare prestazioni che non siano previste nei documenti contrattuali compensandole con nuovi prezzi.

La valutazione economica delle varianti è determinata sulla base della richiesta formulata dall'Edipower e dall'offerta presentata dall'Appaltatore, tenendo conto di tutte le norme contrattuali e in analogia con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali in vigore alla data del Contratto.

L'offerta dell'Appaltatore deve essere accompagnata da documenti tecnici ed economici necessari a consentire all'Edipower la valutazione delle variazioni della consistenza dell'opera e/o del servizio e dei relativi costi per effetto dell'introduzione delle varianti stesse. Detti documenti devono essere analoghi, in particolare per quanto riguarda il grado di dettaglio, a quelli redatti dall'Appaltatore in sede di offerta.

In caso di mancato accordo l'Appaltatore è tenuto comunque, in parziale deroga all'articolo 1660 del Codice Civile, a dare corso all'esecuzione della prestazione con le modalità richieste dall'Edipower. In questo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dall'Edipower, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare, nei termini e con le modalità del successivo articolo 15.1, specifiche riserve.

7.4 Prestazioni a consuntivo

Ove espressamente previsto in Contratto, durante le fasi di esecuzione dello stesso, Edipower, per iscritto, può richiedere, con congruo preavviso all'Appaltatore, il quale è tenuto ad adempiere, anche l'esecuzione di alcune prestazioni accessorie inerenti il Contratto.

Anche per queste prestazioni l'Appaltatore è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione di Edipower la propria organizzazione ed è pertanto obbligato a provvedere, sotto la sua esclusiva responsabilità, a quanto comunque occorra.

In deroga all'art. 1660 e 1661 del Codice Civile, l'esecuzione di prestazioni di cui al primo comma non dà diritto, di regola, allo spostamento dei termini contrattuali. Il compenso per tali ulteriori prestazioni sarà oggetto di trattative tra le Parti.

In caso di mancato accordo, l'Appaltatore è tenuto comunque, in parziale deroga all'articolo 1660 del Codice Civile, a dare corso all'esecuzione della prestazione con le modalità richieste dall'Edipower. In questo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dall'Edipower, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare, nei termini e con le modalità del successivo articolo 15.1, specifiche riserve.

7.5 Invariabilità dei corrispettivi

I corrispettivi contrattuali si intendono fissi ed invariabili, almeno che non sia diversamente indicato nella lettera d'ordine.

7.6 Lettera di Garanzia

L'Appaltatore, ove espressamente stabilito nel Contratto, deve ottenere e consegnare a Edipower, entro e non oltre il termine di Inizio Attività, una lettera di garanzia ("Lettera di Garanzia") per l'intero importo del Contratto, o per la percentuale eventualmente concordata tra le Parti, adeguatamente redatta, valida e vincolante incondizionatamente, irrevocabile e escutibile a prima richiesta.

Tale Lettera di Garanzia deve essere emessa da un primario istituto di credito italiano, ovvero da una sede sussidiaria con sede nel territorio nazionale di un primario istituto di credito straniero, che sia stato preventivamente approvato da Edipower.

Per essere efficace ai sensi e per gli effetti del Contratto, il testo della Lettera di Garanzia deve avere ottenuto il preventivo benestare di Edipower.

La Lettera di Garanzia, da intendersi quale "garanzia bancaria autonoma" ad ogni effetto di legge, deve essere a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o da fatti derivanti da dolo o colpa dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori e/o collaboratori.

L'Appaltatore si impegna, in particolare, a chiedere all'istituto di credito di inserire una specifica dichiarazione con la quale il garante dia atto che l'obbligazione assunta costituisce contratto autonomo di garanzia e che pertanto non si applicano i benefici, i diritti e le condizioni di cui agli artt. 1945, 1955 e 1957 cod. civ., che si devono pertanto intendere rinunciati a tutti gli effetti.

Qualora l'importo previsto dalla Lettera di Garanzia non sia sufficiente a risarcire l'intero ammontare dei danni subiti da Edipower, l'Appaltatore sarà obbligato, in ogni caso, a risarcire Edipower degli ulteriori danni da quest'ultima subiti.

In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo previsto dalla Lettera di Garanzia di cui Edipower si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'opera e/o del servizio.

Lo svincolo della Lettera di Garanzia dovrà essere previsto decorsi 24 mesi dal Termine di Ultimazione, ovvero altro ulteriore termine che sia concordemente stabilito per iscritto.

Qualora l'Appaltatore non consegni la Lettera di Garanzia a Edipower nei termini ed alle condizioni sopra previste, Edipower avrà la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

7.7 Misure per ritardata ultimazione – Penali

Qualora l'effettivo Termine di Ultimazione (TU), risultasse posteriore al rispettivo termine contrattuale prefissato nei documenti contrattuali, eventualmente posticipato per effetto di proroghe o di modifiche di programma cronologico, restano stabilite a carico dell'Appaltatore, per il semplice ritardo, le penalità previste nella Lettera d'Ordine o in altro documento contrattuale. Parimenti, qualora i controlli funzionali e le prove di funzionamento non potessero essere soddisfacentemente completati per cause imputabili all'Appaltatore, entro il Termine di Ultimazione eventualmente posticipato per effetto di proroghe concordate, restano stabilite a carico dell'Appaltatore per il semplice ritardo, le penalità previste nella Lettera d'Ordine.

Per la valutazione delle penalità di cui ai precedenti commi si calcola il ritardo rispetto al termine contrattuale di cui sopra e si applicano le penalità sopradette esclusivamente al ritardo maggiore.

L'ammontare massimo delle penalità per ritardo non potrà superare il 10% del corrispettivo previsto per l'appalto. Resta, peraltro, beninteso che nel caso in cui venga raggiunto (o teoricamente superato) l'ammontare massimo delle penali per ritardo, Edipower, fermo il diritto di applicare all'Appaltatore le penali entro i limiti concordati, avrà altresì la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento del Fornitore ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, come previsto al successivo articolo 13.1, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del Contratto.

La penale eventualmente dovuta per un ritardo di una *milestone* si cumula con quella/e eventualmente dovuta/e per il ritardo relativo ad altra/e *milestone*.

7.8 Premi di acceleramento

Edipower si riserva la facoltà di proporre e concordare con l'Appaltatore la corresponsione di un premio di acceleramento tendente ad abbreviare la durata di qualche *milestone*, ovvero, la durata di esecuzione di singoli lavori componenti una *milestone* o dell'intero appalto.

Il premio di acceleramento può essere forfetario ovvero giornaliero progressivo, secondo le modalità concordate di volta in volta.

8. Contabilità

8.1 Contabilità dei compensi a misura

8.1.1 Norme contabili

Le quantità sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nelle voci di prezzo contrattuali ed alle norme contrattuali di misurazione.

I computi sono sviluppati in base alle dimensioni fissate nei disegni di progetto o in base a quelle stabilite per iscritto dall'Edipower. Ove si riscontrino in contraddittorio dimensioni inferiori, in caso di accettazione da parte di Edipower, si contabilizzano le dimensioni effettive rilevate.

8.1.2 Procedura contabile

Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in contraddittorio, Edipower effettua la determinazione e la classificazione delle quantità eseguite su appositi libretti di misura.

Tali libretti devono essere firmati ad ogni aggiornamento dall'Appaltatore, il quale ha la facoltà di firmare anche con riserva. Qualora l'Appaltatore si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i libretti di misura, Edipower, dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata, procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano i libretti di misura; le misurazioni ivi riportate fanno piena fede nei confronti dell'Appaltatore.

Edipower si riserva la facoltà, in casi di particolare necessità ed urgenza, di iscrivere sui libretti delle misure quantità provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione approssimativa del lavoro eseguito.

8.2 Contabilità dei compensi a corpo

8.2.1 Norme contabili

Il prezzo a corpo è contabilizzato in quote percentuali così come stabilite nel Contratto, alle scadenze ivi fissate, previo accertamento, di norma in contraddittorio, degli eventi contrattualmente stabiliti.

8.2.2 Procedura contabile

Edipower, ove ne ravveda la necessità, riporta nei libretti delle misure di cui al primo comma dell'art. 8.1.1, con il procedere dei lavori, le risultanze degli accertamenti sopra previsti.

8.3 Contabilità delle prestazioni a consuntivo

8.3.1 Norme contabili

Le prestazioni a consuntivo saranno compensate in base ai prezzi contrattuali applicati al tempo di effettivo impiego della manodopera, macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati nel lavoro ed alle quantità di materiali effettivamente impiegati.

8.3.2 Procedura contabile

Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate con frequenza giornaliera nel giornale dei lavori a consuntivo in cui sono indicate le attività eseguite, le qualifiche e il tempo di effettivo impiego della manodopera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e la descrizione e quantità dei materiali forniti.

I predetti giornali dei lavori, redatti in contraddittorio, devono essere firmati dall'Appaltatore, il quale ha diritto di firmarli anche con riserva e costituiscono il documento in base al quale sono contabilizzate le prestazioni a consuntivo.

8.4 Registro di contabilità

Il registro di contabilità è aggiornato alle scadenze periodiche previste nel Contratto.

Le quantità annotate nei libretti di misura sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali.

Ogni aggiornamento del registro di contabilità, messo a disposizione dall'Edipower presso i propri uffici, deve essere sottoscritto, in tutte le pagine, dall'Appaltatore, entro quindici giorni dall'invito di Edipower. Contestualmente, Edipower consegna all'Appaltatore copia dei documenti sottoscritti.

Nel registro di contabilità sono registrati, di volta in volta, anche gli eventuali importi relativi a sospensioni, compensi, penali ed agli altri eventuali addebiti comunque mossi dall'Edipower. Nel caso di mancata presentazione dell'Appaltatore entro il termine suddetto, si danno come accertate ed accettate le registrazioni fatte dall'Edipower e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque modo e tempo, riserve e/o richieste che ad esse si riferiscano.

9. Pagamenti

9.1 Situazioni di avanzamento lavori (S.A.L.)

Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, Edipower predispone la situazione progressiva di avanzamento lavori (S.A.L.), che viene emessa entro trenta giorni dalla fine del periodo cui la situazione fa riferimento.

Copia di detta situazione sarà consegnata all'Appaltatore che emetterà fattura per il corrispondente importo.

9.2 Pagamenti S.A.L.

All'Appaltatore verrà corrisposto un pagamento pari all'intero ammontare corrispondente a quello della situazione progressiva predetta, salvo diversa pattuizione contrattuale.

I pagamenti delle S.A.L. all'Appaltatore saranno effettuati da Edipower solo in base alle risultanze delle S.A.L. stesse. Per nessun motivo verranno corrisposti all'Appaltatore altri pagamenti che non siano quelli sopra specificati, né verrà accordato il versamento frazionato o comunque anticipato dei pagamenti medesimi.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà sempre allegare alla fattura la S.A.L. corrispondente e, in ogni caso, non potrà emettere fattura prima che sia emessa detta S.A.L..

L'emissione delle S.A.L. e il pagamento delle fatture non potranno mai valere come accettazione delle opere né delle quantità registrate, facendo fede a tal fine solo le risultanze dell'accettazione definitiva.

Le fatture emesse in violazione delle condizioni e dei termini di cui alla presente clausola saranno inefficaci nei confronti di Edipower e saranno, pertanto, restituite all'Appaltatore.

9.3 Modalità di pagamento ed interessi

Le Parti concordano che il pagamento delle fatture emesse in conformità al Contratto sarà effettuato a 90 giorni fine mese data fattura salvo diversa espressa indicazione nella Lettera d'Ordine.

In caso di ritardato pagamento gli interessi moratori saranno pari a tasso legale maggiorato dell'uno % e, in deroga all'art. 4 del D.lgs. 231/02, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte di Edipower di specifica e motivata richiesta scritta di pagamento effettuata dall'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata.

Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente soddisfattivi di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno dell'Appaltatore in relazione ai ritardati pagamenti.

9.4 Divieto di cessione dei crediti

I crediti scaturenti dal presente Contratto non potranno in alcun modo essere ceduti dall'Appaltatore, nemmeno parzialmente.

Nel caso in cui l'Appaltatore richieda con comunicazione scritta ad Edipower di cedere un credito che sorge dal contratto ed Edipower dia il proprio consenso, le parti convengono che l'atto di cessione per essere efficace nei confronti di Edipower sarà, a cura dell'Appaltatore, autenticato da notaio e quindi notificato ad Edipower a mezzo di Ufficiale Giudiziario.

10. Accettazione delle opere

10.1 Norme generali di accettazione

L'Appaltatore deve eseguire, sotto la propria esclusiva responsabilità, la manutenzione, riparazione, revisione e controlli funzionali di quanto forma oggetto del Contratto, secondo quanto specificato nello stesso Contratto.

Dalla data di inizio dell'attività fino all'accettazione provvisoria, definita al seguente articolo 10.2, l'Appaltatore è responsabile della buona conservazione dei macchinari e/o apparecchiature utilizzate per il compimento dell'opera e/o del servizio, secondo le procedure approvate dall'Edipower.

L'Appaltatore è tenuto a provocare in tempo utile l'accertamento in contraddittorio di quanto oggetto dell'opera e/o del servizio, in particolare di quanto non potrebbe essere in seguito suscettibile di constatazione od accertamento.

In mancanza dell'accertamento in contraddittorio avranno valore, a tutti gli effetti contrattuali, le determinazioni di Edipower.

Quanto oggetto dell'opera e/o del servizio deve rispondere esattamente a tutti i requisiti contrattuali e a tutte le prescrizioni impartite dall'Edipower, nonché ai disegni consegnati od approvati dall'Edipower stessa e deve essere eseguito in perfetta regola d'arte ed essere esente da ogni difetto.

Per le prestazioni oggetto dell'opera e/o del servizio che risultassero non conformi ai requisiti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari a rendere l'opera e/o il servizio integralmente conforme ai requisiti ed alle prescrizioni di cui al comma precedente.

Edipower ha la facoltà di rifiutare le prestazioni oggetto dell'opera e/o del servizio ritenute non conformi, ovvero di accettare le stesse rettificando i corrispettivi contrattuali, fermo restando, in ogni caso, il diritto di Edipower di avvalersi della garanzia di cui al successivo articolo 12.1 e salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno che la stessa dovesse subire.

10.2 Accettazione provvisoria

Dopo che è stato constatato l'avvenuto Termine di Ultimazione (TU) di una singola *milestone*, ovvero in caso di Contratto non frazionato in *milestone*, dell'intero appalto, vengono effettuate, in presenza dell'Appaltatore, alla data stabilita dall'Edipower e comunque entro sessanta giorni dal Termine di Ultimazione (TU), le constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se la *milestone* o l'intero appalto sia provvisoriamente accettabile. In caso affermativo viene redatto verbale di accettazione provvisoria.

Tale verbale viene sottoscritto anche dall'Appaltatore, il quale può formulare riserve riguardanti esclusivamente le operazioni relative alla relativa *milestone* ovvero, solo in caso di Contratto non frazionato in *milestone*, all'appalto intero.

10.3 Accettazione definitiva

Le operazioni di accettazione definitiva debbono concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla data dell'ultimo dei verbali di accettazione provvisoria.

Edipower, visti gli atti contrattuali ed in particolare i verbali di accettazione provvisoria, effettua le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per l'accettazione definitiva. Edipower può prescrivere eventuali ulteriori attività necessarie affinché quanto forma oggetto del Contratto nel suo complesso sia rispondente a tutti i requisiti contrattuali.

Tali ulteriori attività devono essere eseguite entro il termine stabilito dall'Edipower, la quale, in caso di inadempienza parziale o totale, può provvedervi direttamente imputando le spese all'Appaltatore.

Eseguite le attività prescritte, Edipower redige il verbale di accettazione definitiva.

Il verbale di accettazione definitiva deve essere firmato dall'Appaltatore, che in tale sede può esprimere riserve, solo limitatamente alle operazioni di accettazione definitiva.

L'accettazione definitiva non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che ad esso derivino, per effetto del Contratto o delle leggi in vigore.

11. Liquidazione finale a saldo

Con la firma da parte dell'Appaltatore del verbale di accettazione definitiva sarà effettuata l'eventuale liquidazione finale a saldo ove risultino accrediti e deduzioni da introdurre in contabilità per effetto delle risultanze dell'accettazione definitiva.

12. Garanzia e penali

12.1 Garanzia

L'Appaltatore garantisce a Edipower l'assenza di difetti di progettazione e di costruzione dell'opera o del servizio oggetto dell'appalto.

Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore si impegna a sue spese e tenendo Edipower indenne da ogni danno, ad eseguire prontamente tutte le operazioni necessarie per smontare, riparare e rimontare, o fornire a nuovo in opera, e collaudare, quelle parti che si manifestassero difettose per cattiva qualità di materiale o di lavorazione, o per errata progettazione o, comunque, per difformità rispetto a quanto pattuito nel Contratto.

La durata del periodo di garanzia, salvo diverse indicazioni sugli altri documenti contrattuali, è stabilita in 24 mesi dal Termine di Ultimazione.

Per tutte le parti che siano state sostituite, il periodo di garanzia si estende di 12 mesi a partire dalla data di sostituzione.

Tutte le spese di sostituzione o riparazione, incluse quelle relative alle eventuali varianti che per effetto di quanto sopra fosse necessario apportare ad altre parti di beni di proprietà Edipower eventualmente coinvolti dall'esecuzione dell'appalto, sono a carico dell'Appaltatore, ciò anche in deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile.

12.2 Penali

Nel caso in cui l'opera o il servizio oggetto del Contratto non soddisfacesse le prestazioni garantite vengono applicate all'Appaltatore le penali previste nella Lettera d'Ordine o in altri documenti contrattuali.

Resta, peraltro, beninteso che nel caso in cui venga raggiunto (o teoricamente superato) l'ammontare massimo previsto nella Lettera d'Ordine per ciascuna tipologia di penale, Edipower, fermo il diritto di applicare al Fornitore la/le penale/li entro i limiti concordati, avrà altresì la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, come previsto al successivo articolo 13.1, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del Contratto.

È salva altresì la facoltà di Edipower di chiedere l'adempimento delle prestazioni contrattuali in luogo delle penali, entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di penale.

La penale eventualmente dovuta per un ritardo di una *milestone* si cumula con quella eventualmente dovuta per un ritardo relativo ad un'altra *milestone*.

13. Risoluzione

13.1 Risoluzione del Contratto

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura, Edipower potrà intimare per iscritto l'Appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'intimazione, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, in tutto o in parte, salvo il diritto di Edipower di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi previsti negli artt. 1.4.1, 2.1, 6.4, 6.12, 7.6, 7.7, 12.2.

13.2 Recesso per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali dell'Appaltatore

In caso di stato di insolvenza dell'Appaltatore, o di sua dichiarazione di fallimento, o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria ("Evento Rilevante"), Edipower avrà la facoltà di recedere senza preavviso dal Contratto mediante comunicazione scritta ovvero, nel caso in cui l'Evento Rilevante sia causato da un inadempimento imputabile all'Appaltatore, avrà la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

14. Recesso unilaterale

È facoltà di Edipower, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dell'opera e/o del servizio, di recedere dal Contratto.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato a controparte.

Le opere e/o il servizio, anche se non finiti, ma eseguiti regolarmente, sono conteggiati in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Generale di Appalto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori, nonché dalla Lettera d'Ordine.

L'eventuale indennizzo dovuto da Edipower a titolo di mancato guadagno sarà stabilito d'accordo tra le Parti, qualora non sia già stato previsto nella Lettera d'Ordine.

Tale indennizzo si intende corrisposto a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell'Appaltatore e non potrà comunque superare l'1% dell'importo contrattuale, percentuale massima che l'Appaltatore accetta sin d'ora anche a titolo di penale.

15. Riserve, deroghe a norme di legge, foro competente

15.1 Riserve

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate, a pena di decadenza, mediante sottoscrizione con l'annotazione "firma con riserva", apposta nel registro di contabilità, esclusivamente, in calce all'aggiornamento relativo al periodo in cui è caduto l'evento che determina la riserva.

Nel registro di contabilità l'Appaltatore deve inoltre richiamare, pena la loro decadenza, le riserve avanzate su altri documenti eventualmente definiti nella Lettera d'Ordine o in altro documento contrattuale, quali a titolo esemplificativo: libretti delle misure, liste giornaliere dei lavori a consuntivo, verbali di accettazione provvisoria e definitiva.

L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicitare a pena di decadenza le riserve comunicando a Edipower, tramite raccomandata A.R. entro il termine di 15 giorni dall'apposizione della "firma con riserva" del registro di contabilità di cui al precedente articolo 8.4, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene avere diritto.

Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, si hanno come accertati ed accettati i fatti registrati e l'Appaltatore decade del diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste che ad essi si riferiscono.

Inoltre, entro 30 giorni dalla data della firma dell'ultimo dei verbali di Termine di Ultimazione, l'Appaltatore deve confermare per iscritto, a pena di decadenza, le riserve da esso sollevate nel corso dei lavori e non ancora risolte, che intende mantenere.

Le riserve avanzate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in considerazione ed esaminate entro 150 giorni dalla data del verbale di accettazione definitiva di cui al precedente articolo 10.3.

L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà definita in apposito atto scritto.

In caso di mancata risoluzione delle riserve le parti saranno libere di tutelarsi avanti il foro competente come indicato all'articolo 15.3.

Edipower procederà, in ogni caso, allo svincolo dell'eventuale Lettera di Garanzia non prima della completa risoluzione delle riserve.

15.2 Deroghe a norme di legge

Le Parti con l'applicazione della disciplina prevista nel presente Capitolato Generale di Appalto convengono di derogare agli articoli 1467, 1660, 1661, 1664, 1673, comma 2 del Codice Civile e agli altri articoli esplicitamente citati come derogati nei documenti costituenti il Contratto.

15.3 Foro esclusivo competente

Salvo che sia stabilito diversamente nel Contratto, il foro esclusivo competente per ogni controversia tra Edipower e l'Appaltatore relativa o comunque connessa all'esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è quello di Milano.